

COPIA

- Imm. Eseguibile
- Iter Ordinario



Deliberazione n°

43

in data 30/11/2011

COMUNE DI BIENTINA
PROVINCIA DI PISA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale
Adunanza Ordinaria di prima convocazione-seduta Pubblica

Oggetto:

Regolamento per l'applicazione della tariffa di gestione dei rifiuti urbani. Modifica art. 7

L'anno 2011, addì trenta del mese di novembre alle ore 21.15 nella Residenza Municipale, per riunione di Consiglio.

Eseguito l'appello, risultano:

			Presenti	Assenti
1	Guidi Corrado	Sindaco	X	
2	Baroni Samuele	Consigliere	X	
3	Carmassi Dario	Consigliere	X	
4	Puccinelli Massimo	Consigliere	X	
5	Cetta Pierina	Consigliere	X	
6	Niccoli Roberto	Consigliere	X	
7	Maniscalchi Antonio	Consigliere	X	
8	Maffei Alvaro	Consigliere	X	
9	Morelli Silvia	Consigliere	X	
10	Lenzi Evelyn	Consigliere		X
11	Sassetti Leonardo	Consigliere		X
12	Bagnoli Martina	Presidente	X	
13	De Vito Pietro Antonio	Consigliere	X	
14	Giusto Ivan	Consigliere	X	
15	Sessa Giuseppe	Consigliere		X
16	Ristori Marco	Consigliere	X	
17	Bertelli Maurizio	Consigliere		X
			13	4

Partecipa alla seduta il Dott. Rocco Lauletta Segretario del Comune.

La Sig.ra Bagnoli Martina, nella sua qualità di Presidente constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei consiglieri Carmassi Dario, Puccinelli Massimo, Giusto Ivan, invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

Partecipa alla seduta l'assessore esterno Vasta Stefano.

COMUNE DI BIENTINA

Il Presidente cede la parola al consigliere Maffei per l'illustrazione del punto posto all'ordine del giorno.

Il consigliere Maffei, come da trattazione in commissione, spiega che la modifica riguarda la modalità di richiesta di esenzione TIA per edifici non collegati ad utenze ed è a favore del cittadino in quanto allo stato attuale il cittadino dovrebbe presentare alla Geofor la attestazione rilasciata da tutti gli altri enti che non sono attive utenze. Ma questo è un onere gravoso per il cittadino, soprattutto per le utenze servite da più fornitori, ove spesso per ragioni concorrenziali, i fornitori si astengono dal rilasciare tali dichiarazioni.

Inoltre, pur con queste dichiarazioni, non è neppure una garanzia da parte di Geofor.

Con la modifica, il cittadino per richiedere esenzione TIA per edifici non collegati ad utenze, quindi non usati, deve fare autocertificazione ma soprattutto deve lasciare recapito e reperibilità in modo tale che Geofor possa contattarli per procedere a verifiche estratte a sorte.

Non avendo altri consiglieri chiesto la parola,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con proprio atto n. 42 del 30.06.2010 successivamente integrato all'art. 14 con atto n. 8 del 10/03/2011;

RICHIAMATA la nota del Gestore del servizio, registrata al prot. n. 15008 del 4/11/2011, con la quale propone modificare il regolamento, con l'intento di agevolare l'utenza in ordine alla dimostrazione delle condizioni necessarie per il riconoscimento della non assoggettabilità dei locali o aree prive di allacci ai pubblici servizi e, in caso in cui l'inagibilità riguardi locali ove l'utente ha fissato la residenza anagrafica, obbligarlo a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la tariffa per i locali oggetto di domicilio.

ESAMINATA la documentazione trasmessa e rilevato che, sostanzialmente l'adeguamento del regolamento proposto dal Gestore, riguarda una modifica da apportare all'art. 7, consistente per l'utente di sostituire l'onere di presentare la documentazione rilasciatagli dai gestori di acqua, energia elettrica, e gas, rivelatasi difficoltosa e talvolta impossibile da reperire, con la comunicazione delle circostanze al gestore, che con successivo sopralluogo verifica la corrispondenza del dichiarato;

RICHIAMATO l'art. 7 del regolamento, nel testo vigente:

Articolo 7 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali o le aree che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti per il tempo di sussistenza dei requisiti stessi:
 - destinati esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - ove si esercitano funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento provvede il Comune;
 - destinati a istituzioni scolastiche statale per i quali si applica l'art. 33-bis del D.Lgs. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - destinati a caserme, enti di assistenza pubblica;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al

solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;

- ove non vi sia presenza di mobilio, o attrezzature o impianti, e privi di allacciamento ai servizi di erogazione, di acqua, gas, telefono e energia elettrica;
- siano inabitabili, inagibili, o in ristrutturazione purché di fatto permanentemente inutilizzati;
- che costituiscano parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile;

2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere comunicate al gestore e comportano la non assoggettabilità alla tariffa soltanto a condizione che siano riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti. La non assoggettabilità a tariffa decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

RITENUTO, in accoglimento delle indicazioni del Gestore apportare allo stesso le seguenti modifiche :

- al comma 1 cancellare la parola "telefono"
 - il comma 2 è riscritto,
 - il comma 3 è aggiunto,
- dopodichè il testo modificato diventa:

Articolo 7 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali o le aree che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti per il tempo di sussistenza dei requisiti stessi:
- destinati esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - ove si esercitano funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento provvede il Comune;
 - destinati a istituzioni scolastiche statale per i quali si applica l'art. 33-bis del D.Lgs. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - destinati a caserme , enti di assistenza pubblica;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 - ove non vi sia presenza di mobilio, o attrezzature o impianti, e privi di allacciamento ai servizi di erogazione, di acqua, gas, e energia elettrica;
 - siano inabitabili, inagibili, o in ristrutturazione purché di fatto permanentemente inutilizzati;
 - che costituiscano parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile;

2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere comunicate al gestore con apposita istanza dalla quale risulti anche la possibilità di contattare per le vie brevi l'utente e, previo sopralluogo da parte del gestore al fine di verificare lo stato di fatto dei locali o delle aree, comportano la non assoggettabilità a tariffa dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utente è altresì obbligato a comunicare al gestore il superamento delle circostanze di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal loro verificarsi.
3. Nel caso in cui l'inagibilità riguardi locali o aree ove l'utente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la tariffa per i locali o aree oggetto di domicilio.

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 espresso dal responsabile del Servizio Tributi, omesso in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto non presenta aspetti economicamente rilevanti;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

RITENUTA la propria competenza;

Consiglieri presenti n. 13, votanti n. 13,

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano e proclamati dal Presidente con l'ausilio degli scrutatori designati,

DELIBERA

- 1) Per le ragioni di cui in premessa, di modificare l'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, approvato con proprio atto n. 42 del 30.06.2010 poi integrato all'art. 14 con atto n. 8 del 10/03/2011 che modificato diventa:

Articolo 7 - Locali ed aree non soggetti alla tariffa

1. Non sono soggetti alla tariffa i locali o le aree che rispondano ad almeno uno dei seguenti requisiti per il tempo di sussistenza dei requisiti stessi:
 - destinati esclusivamente e permanentemente a luogo di culto;
 - ove si esercitano funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento provvede il Comune;
 - destinati a istituzioni scolastiche statale per i quali si applica l'art. 33-bis del D.Lgs. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
 - destinati a caserme , enti di assistenza pubblica;
 - i locali e le aree degli impianti sportivi, palestre e scuole di danza destinati al solo esercizio dell'attività agonistico-sportiva;
 - ove non vi sia presenza di mobilio, o attrezzature o impianti, e privi di

allacciamento ai servizi di erogazione, di acqua, gas, e energia elettrica; siano inabitabili, inagibili, o in ristrutturazione purché di fatto permanentemente inutilizzati;

che costituiscano parti comuni del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile;

2. Le circostanze di cui al comma 1 devono essere comunicate al gestore con apposita istanza dalla quale risulti anche la possibilità di contattare per le vie brevi l'utente e, previo sopralluogo da parte del gestore al fine di verificare lo stato di fatto dei locali o delle aree, comportano la non assoggettabilità a tariffa dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. L'utente è altresì obbligato a comunicare al gestore il superamento delle circostanze di cui al comma 1 entro sessanta giorni dal loro verificarsi.
 3. Nel caso in cui l'inagibilità riguardi locali o aree ove l'utente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la tariffa per i locali o aree oggetto di domicilio.
- 2) Che l'articolo così modificato entrerà in vigore dal 1 gennaio 2012;
- 3) Di dare atto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000, (allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale) mentre in ordine alla regolarità contabile: non necessario in quanto l'atto non presenta aspetti economicamente rilevanti;

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Fto Bagnoli Martina

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto Dr. Rocco Lauletta

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Bientina, li _____

per IL SEGRETARIO COMUNALE
l'Istruttore Amministrativo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La suesesa Deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA il _____ a seguito della decorrenza del termine di 10 gg. dalla data di pubblicazione all'Albo OnLine senza reclami, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del D. Lgs. 267/2000.

Bientina, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
